

La stagione delle riforme: i progetti di riorganizzazione del potere giudiziario¹



di Roberto Romboli

Professore emerito di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, componente del Consiglio superiore della magistratura

It

Il presente articolo esamina la proposta di riforma costituzionale (c.d. Nordio) focalizzandosi sulle sue implicazioni nell'assetto del Consiglio superiore della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Si evidenziano le criticità sollevate dalla dottrina specialistica in merito alle principali modifiche dell'assetto giudiziario, dalla separazione delle carriere all'istituzione dell'Alta corte disciplinare.



Riforma costituzionale, ordinamento giurisdizionale

Eng

The article examines the proposed constitutional reform (known as the Nordio reform), focusing on its implications for the structure of the High Council of the Judiciary and the judicial system. It highlights the critical issues raised by legal scholars concerning the main changes to the judicial framework, from the separation of judicial careers to the establishment of the High Disciplinary Court.



Constitutional reform, judicial system

Sommario

1. La riforma costituzionale in discussione davanti alle camere: la separazione delle carriere e la duplicazione del Csm; la sostituzione del metodo elettorale con quello del sorteggio; la creazione di un'Alta Corte disciplinare – 2. La pratica di delegittimazione della magistratura: dal “cancro da estirpare” al “gruppetto di magistrati militanti” La previsione di un test psicoattitudinale per l'ingresso in magistratura – 3. Il Csm: “un'anomalia che il sistema politico italiano ha sopportato ormai troppo a lungo e che quindi è tempo di rimuovere”

1. La riforma costituzionale in discussione davanti alle camere: la separazione delle carriere e la duplicazione del Csm; la sostituzione del metodo elettorale con quello del sorteggio; la creazione di un'Alta corte disciplinare

Il disegno di legge costituzionale (c.d. Nordio) è conosciuto e pubblicizzato dalla stampa e nei dibattiti politici, e pure accademici, come una riforma tendente a realizzare la separazione delle carriere, allo scopo dichiarato di attuare il principio costituzionale della imparzialità e terzietà del giudice. In realtà non sarebbe affatto questo l'effetto costituzionalmente più rilevante della riforma, quanto invece la configurazione di un nuovo Consiglio superiore, assai diverso da quello previsto dalla Costituzione ed in particolare da quello che si è venuto a realizzare nella realtà istituzionale del nostro Paese dal 1958 ad oggi, attraverso le leggi attuative, la normativa secondaria dello stesso consiglio, le molte decisioni della corte costituzionale, nonché della corte di cassazione e dei giudici amministrativi.

La conseguenza che si fa discendere dalla separazione delle carriere è quella della creazione di due distinti Consigli, uno per la magistratura giudicante e l'altro per quella requirente, i quali, come si legge nella relazione illustrativa del progetto di riforma, sarebbero "del tutto sovrapponibili".

Al di là degli evidenti problemi pratici per lo svolgimento delle loro funzioni – si pensi alla organizzazione interna, ai pareri, alla c.d. attività paranormativa, alla relazione sullo stato della giustizia – creati dalla esistenza di due consigli, le conseguenze maggiori sono quelle di natura sistemica che andrebbero ad incidere sulla posizione costituzionale del Consiglio attraverso la creazione di due sottosistemi.

Non pare un caso che la corte costituzionale, in occasione del giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo tendente appunto a realizzare la separazione delle carriere, abbia tenuto a sottolineare come tale risultato sia perseguibile attraverso la modifica della legge ordinaria, a costituzione invariata, "pur considerando la magistratura come un *unico 'ordine'*, soggetto ai poteri dell'*unico Consiglio superiore* (art. 104)" (corte cost. 37/2000 e 58/2022; corsivi aggiunti).

Come rilevato anche da alcuni sostenitori della separazione delle carriere, la stessa non escluderebbe il mantenimento di un unico Consiglio, semmai articolato in due distinte sezioni.

Gli elementi che indubbiamente verrebbero ad incidere maggiormente sul modello costituzionale di Csm riguardano il sistema di selezione dei membri togati e di quelli laici, da un lato, e la sottrazione al Consiglio della funzione disciplinare attraverso la creazione di una Alta corte disciplinare, dall'altro.

Decisivo per il mutamento della natura del Csm risulterebbe la sostituzione del criterio elettorale, indicato dal Costituente, con quello del sorteggio (puro per i togati e temperato per i laici). Come noto, quella della individuazione della legge elettorale per i togati è stata una vicenda assai travagliata che ha visto il succedersi di differenti soluzioni, perlopiù allo scopo, mai raggiunto, di limitare la influenza delle associazioni dei magistrati (c.d. correnti). Tutto ciò sempre nel rispetto della lettera della Costituzione e quindi nell'ambito dei sistemi elettorali.

Il passaggio al criterio del sorteggio segna una decisa rottura, dal momento che il significato della "elezione" dei membri del Csm è stato quello di realizzare un Csm rappresentativo del pluralismo delle posizioni culturali presenti nella magistratura e, ad evitare il corporativismo insito nell'autogoverno, pure del pluralismo di posizioni politiche presenti nella società civile ed espresse dalla elezione dei laici da parte del parlamento in seduta comune.

Si aggiunga che per i membri togati il progetto – a differenza dei laici e dei componenti

dell'Alta corte di disciplina – non prevede alcun requisito minimo, rinviando alla legge di attuazione solo per “numero e procedure”.

Applicare al Csm il sistema del sorteggio – utilizzato per collegi con funzioni consultive o di carattere tecnico – significherebbe spezzare il nesso tra l'ordinamento costituzionale ed il linguaggio della democrazia. Il sorteggiato infatti sarebbe estraneo al valore della democrazia ed al principio di rappresentanza.

Il viceministro Sisto, nel presentare un emendamento, poi ritirato, a nome di Forza Italia, che eliminava il sorteggio per la componente laica, ha definito la previsione di un sorteggio temperato per i laici “un principio che, per la democrazia rappresentativa, può significare un punto di non ritorno”.

L'ipotesi di un sorteggio era sembrata in un primo momento quasi uno scherzo o una provocazione.

Sul punto le Commissioni ministeriali Vietti e Scotti si erano espresse chiaramente in senso contrario, rilevando in maniera del tutto convincente come la pari dignità di ogni magistrato non equivale certo a significare che tutti sono ugualmente idonei al ruolo di consigliere del Csm e come la Costituzione richieda un metodo fiduciario che si pone in contrasto con il consigliere “per caso”. Il Costituente, si legge nella relazione della commissione Scotti, fissando la elettività, ha inteso richiamare il concetto di base fiduciaria ed un voto che riconosca idoneità, capacità, valenza istituzionale dell'eligendo. Il Csm non è un consiglio di amministrazione, ma un organo di garanzia, rappresentativo di idee, prospettive, orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio giustizia.

L'allora ministro Bonafede, nel corso del Congresso nazionale della Anm che si tenne a Genova nel 2019, dichiarò la necessità di ripensare al sistema del sorteggio che fu poi in effetti cancellato.

Né è corretto sostenere, come fatto da alcuni, che il sistema contenuto nel progetto di revisione costituzionale sia già stato anticipato dalla legge Cartabia del 2022. In quel caso, infatti, il sorteggio è previsto per una situazione assolutamente eccezionale (mancanza del numero minimo dei candidati o della rappresentanza di genere), e comunque riguarda non il componente del Consiglio, ma il candidato che sarà poi sottoposto a votazione. Un consigliere quindi eletto e non sorteggiato, come accaduto per la consiliatura in corso per Andrea Mirenda.

I giudizi della dottrina specialistica sono stati in larga misura negativi e solo per citarne alcuni, si è parlato di “elemento solipistico” (Bartole, *L'assetto degli organi di amministrazione e giustizia disciplinare nel dis. di legge costituzionale n. 1917 sulla separazione delle carriere*, in *Riv. Aic*, 10/2024), o che “ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere” (Silvestri, *Indipendenza dei giudici e riforma del Csm*, in *federalismi.it*, 1° giugno 2022).

Lo stesso Pizzorusso, pur senza ovviamente riferirsi alla proposta in esame, pare esprimere un giudizio certamente negativo allorché ritiene “imprescindibile che l'associazionismo giudiziario abbia ad esercitare un ruolo determinante in sede di elezione della componente togata; diversamente avremmo un'assemblea di notabili responsabili solo verso se stessi, quanto di meno utile si possa immaginare per gli obiettivi cui tende l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura” (*Problemi definitivi e prospettive di riforma del Csm* (1989), adesso in *L'ordinamento giudiziario*, Collana “Costituzionalisti del XX secolo”, Napoli, 2019, vol. II, 1089-90).

Con il sistema previsto dal progetto di revisione costituzionale avremmo quindi un Consiglio (*rectius* due consigli) composto solo da membri di diritto e membri sorteggiati, l'unica elezione resterebbe quella di secondo grado del vicepresidente da parte del *plenum*.

Difficile condividere le ripetute affermazioni dei presentatori della riforma nel senso che la stessa si muoverebbe nel solco dei principi costituzionali e per dare attuazione ai medesimi.

A parte l'ovvia considerazione, nota a qualsiasi studente di giurisprudenza, nel senso che lo strumento per l'attuazione della Costituzione è rappresentato dalla legge ordi-

naria, mentre la revisione costituzionale può essere utilizzata, nei limiti fissati dall'art. 138 Cost., per portare una modifica della stessa, appare innegabile che il Consiglio superiore della magistratura risulterebbe, per quanto detto, un organo del tutto diverso da quello voluto dal Costituente ed attorno al quale si è venuto a realizzare quello che è stato definito il modello italiano di ordinamento giudiziario. Questo pur conservando lo stesso nome, le stesse competenze, la stessa presidenza, lo stesso rapporto tra laici e togati, ma non la stessa natura.

L'altra importante modifica della disciplina costituzionale del Csm sarebbe la sottrazione allo stesso della competenza attribuitagli dall'art. 105 Cost. in materia disciplinare per attribuirlo ad un organo esterno (Alta corte di disciplina), composto secondo criteri che richiamano quelli previsti per la corte costituzionale.

La funzione disciplinare, come noto, è attualmente esercitata da una commissione, chiamata sezione disciplinare, composta al pari di tutte le altre commissioni da sei consiglieri, ma che opera come un giudice e le cui decisioni sono ricorribili alle sezioni unite civili della Cassazione.

Evidente è l'importanza della funzione disciplinare per suggerire all'intero ordine il tipo di "buon magistrato", con la finalità non certo di spingere i magistrati al conformismo e neppure di tutelare, come era un tempo, l'onore ed il prestigio dell'ordine, quanto principalmente di alimentare la fiducia dei consociati verso l'amministrazione della giustizia.

La finalità della riforma viene indicata nella necessità di porre rimedio ad una giustizia corporativa e troppo domestica, nonché di tenere separate le funzioni amministrative (decisioni sulla vita professionale dei magistrati) da quelle giurisdizionali.

Sul primo aspetto è stato ampiamente dimostrato come l'affermazione risulti smentita dalla giurisprudenza della sezione disciplinare e dal confronto con la "giustizia disciplinare" nei riguardi di coloro che esercitano, ad esempio, le professioni di avvocato o medico o docente universitario (v. Bruti Liberati, *La gestione disciplinare del Csm*, in *Corriere della sera* 25 febbraio 2025), mentre sul secondo aspetto è intervenuta di recente la legge Cartabia introducendo significative modifiche.

In ogni caso molti sono i punti critici della riforma relativamente all'Alta corte di giustizia: la limitazione della competenza disciplinare ai soli giudici ordinari con esclusione di quelli speciali; la previsione per cui i componenti togati dovranno essere solo giudici di legittimità; la possibilità di appellare solamente alla stessa Alta corte, con implicita deroga al principio dell'art. 111 Cost. che prevede che per le sentenze sia sempre ammesso il ricorso per cassazione. La sottrazione di tale funzione al Csm significa amputare una funzione essenziale e depotenziare il peso costituzionale dell'organo.

2. La pratica di delegittimazione della magistratura: dal "cancro da estirpare" al "gruppetto di magistrati militanti". La previsione di un test psicoattitudinale per l'ingresso in magistratura

A proposito delle riforme, più o meno "epocali", della giustizia annunciate dal governo Berlusconi, Pizzorusso metteva in guardia sottolineando come "il clima venisse decisamente a deteriorarsi a causa di una maggioranza di governo la quale si era posta come obiettivo quello di delegittimare l'azione della magistratura di fronte all'opinione pubblica, tentando di convincere i cittadini che i giudici che svolgono accertamenti ed azioni nei confronti di soggetti politici sono in realtà complici di un complotto e sono spinti a ciò da partiti genericamente indicati come "comunisti". La magistratura non potrebbe agire nei confronti di quanti hanno avuto una investitura popolare e quindi una sorta di legittimazione democratica che determinerebbe una immunità dalle azioni giudiziarie (stante la natura non elettiva dei giudici)" (*Introduzione, in Ordinamento giudiziario e forense. Antologia di scritti*, Pisa, 2002, 16 ss.).

Ognuno di noi ricorda le definizioni della magistratura come cancro da estirpare e dei magistrati come matti, mentalmente disturbati e con turbe psichiche o come persone antropologicamente diverse dalla razza umana: da qui l'idea di un test attitudinale per i giovani che intendessero partecipare all'esame di ammissione alla magistratura. Tutto ciò allo scopo di delegittimare i magistrati e la loro attività.

Qualcosa di assolutamente simile si sta verificando anche con riguardo alla riforma costituzionale attualmente in discussione alle camere, anche la campagna in atto intende infatti minare la legittimazione della funzione giurisdizionale e l'accusa più ricorrente rivolta ai magistrati è quella di essere "politicizzati" e di volersi sostituire al legislatore. Frase divenuta ormai un classico: le leggi le fa il legislatore, i giudici debbono applicarle. Sempre Pizzorusso ebbe a rilevare che la finalità di evitare la "eccessiva politicizzazione", nasconde la volontà di combattere la maturazione culturale dei magistrati, auspicando una loro riduzione a quel ruolo di fedeli esecutori della volontà del potere che essi esercitavano in passato. "Ma, se così è, sembra evidente che chiunque abbia a cuore la valorizzazione dal ruolo politico e culturale della magistratura – che significa altresì valorizzazione del ruolo delle altre categorie di giuristi, delle cui elaborazioni le sentenze dei giudici rappresentano un filtro, ma anche una cassa di risonanza – non ha altro che da respingere il disegno che sta alla base di questa parte del programma governativo" (*Problemi definitivi e prospettive di riforma del Csm cit.*, 1058).

Una particolarità della attuale campagna di delegittimazione è quella di essere maggiormente selettiva mettendo nel mirino non l'intera magistratura, bensì singoli magistrati: in fondo la magistratura sarebbe composta in generale da persone serie e laboriose, rispettose delle leggi, mentre solo una piccola parte – qualcuno ha pure dato i numeri: sarebbero in tutto centocinquanta su novemila – userebbe il proprio potere e la funzione giurisdizionale a scopi politici.

Scrive Nicolò Zanon: "riconosciuta la elevata professionalità e laboriosità della grande maggioranza dei giudici, quello che rovina il quadro è l'idea radicata in alcuni di svolgere un ruolo di vestali del controllo della legalità, che li porta in alcuni casi ad utilizzare il processo come uno strumento per raggiungere obiettivi di sistema e non per risolvere i casi singoli" (*Liberò*, 2 febbraio 2025), mentre il ministro Nello Musumeci ha sostenuto che "è solo una parte della magistratura che è ideologizzata, che si è formata in certi atenei (*sic!*) o magari nella Fgci (*sic!*)" (*La Repubblica*, 2 febbraio 2025) e Sabino Cassese ha parlato di un "gruppetto di magistrati militanti" (*Il Quotidiano del Sud*, 8 febbraio 2025).

Ma come si entra a far parte del ristretto gruppetto dei magistrati militanti ideologizzati? La cosa appare molto semplice: è sufficiente pronunciare un provvedimento, non importa se in veste requirente o giudicante – la separazione delle carriere appare in questo caso irrilevante – che si ponga non in linea con la posizione ed il disegno politico della maggioranza governativa, come insegnano, tra gli altri, i recenti casi Apostolico, Gattuso, Lo Voi.

La Costituzione pone il principio per cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" (art. 111, 6° comma), ma per entrare nel ristretto gruppetto di cui sopra la motivazione è del tutto irrilevante. I giudizi espressi nei confronti dei provvedimenti in alcuni casi sono fatti prima del deposito della motivazione e sulla base del solo dispositivo, e comunque mostrano chiaramente di prescindere dalle motivazioni delle decisioni commentate.

Il ministro della Giustizia in carica ha spesso qualificato certi provvedimenti come "abnormi" e, riferendosi alla attività delle procure, ha definito i pubblici ministeri come superpoliziotti dotati di un potere smisurato che godono delle garanzie dei giudici ed ha parlato di "clonazione" di fascicoli, di indagini "occulte ed eterne", di "disastri finanziari", come prassi diffuse e condivise dalle procure della repubblica.

Espressioni certamente forti da parte del ministro della Giustizia che suscitano non poche perplessità, non solo per la loro inopportunità, quanto perché provengono da uno dei due soggetti istituzionali (accanto al procuratore generale della Cassazione) che ha la facoltà di esercitare l'azione disciplinare.

Indico, a caso, qualche ipotesi di illecito disciplinare: “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”, “adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali” (art. 2, lettere *g*) e *m*), d.lgs. 109/2006). Non risulta che in nessuno dei casi sopra menzionati sia stata esercitata l’azione disciplinare.

Con riferimento alla decisione delle sezioni unite civili della Cassazione che ha accolto la richiesta di condanna del governo, con riguardo al caso Diciotti, al risarcimento per i danni non patrimoniali subiti dai migranti a causa della privazione della libertà, la presidente del Consiglio dei ministri ha giudicato “assai opinabile” il principio posto a base della decisione ed ha sostenuto che “in sostanza, per effetto di questa decisione, il governo dovrà risarcire – con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse – persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello stato italiano. Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, è molto frustrante”.

A queste dichiarazioni ha risposto la prima presidente della corte di cassazione (Margherita Cassano) con un secco comunicato stampa (7 marzo 2025): “Le decisioni della Corte di cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono, invece, inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo stato di diritto”.

La legittimazione dell’attività giurisdizionale – e pure del riconoscimento di un sicuro spazio interpretativo che ha realizzato, accanto al diritto politico, anche un diritto giurisprudenziale – trova fondamento nella fiducia dei destinatari dei provvedimenti nelle persone che amministrano la giustizia, in quanto professionalmente preparate e che operano in maniera autonoma, indipendente e imparziale.

Per questo la campagna denigratoria attualmente in atto verso singoli magistrati viene a determinare un effetto assai grave sulla legittimazione dei loro provvedimenti, fondata appunto, come si diceva, sulla fiducia dei consociati nei loro confronti.

Una legge, anche quando non la si condivide, si rispetta perché approvata da coloro che sono stati votati come nostri rappresentanti e quindi in quanto espressione del principio di democrazia rappresentativa, mentre una sentenza, anche quando non la si condivide, si rispetta perché pronunciata da parte di un soggetto indipendente, imparziale e professionalmente preparato. Anche alcuni atti normativi mostrano l’intento di delegittimare la magistratura. Si pensi al recente provvedimento di attuazione delle deleghe contenute nella legge Cartabia che ha introdotto tra le prove di esame per il concorso in magistratura il test psicoattitudinale.

La relativa disciplina non può che lasciare quanto meno perplessi. Sono infatti previsti test diretti a verificare “l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura”, attraverso “test psico-attitudinali individuati dal Csm nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria”, nonché un “colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta [dell’esame orale] con l’ausilio dell’esperto psicologo (...) dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche della idoneità psico-attitudinale”.

Il candidato, dopo aver superato tutte e tre le prove scritte (ed essendo quindi, nella sostanza, quasi vincitore del concorso, data la prassi di ammettere all’orale un numero assai vicino a quello dei posti messi a concorso), può essere “scartato” in quanto “non idoneo” alla funzione giudiziaria.

Da sottolineare che tale conclusione di inidoneità, secondo la norma “è motivata con la sola formula ‘non idoneo’”, di modo che il candidato escluso dopo aver superato le prove scritte, non potrà conoscere le ragioni della sua esclusione, ai fini di un eventuale

ricorso o di porvi rimedio per un successivo tentativo di accedere alla magistratura. Impossibile anche in questo caso non pensare ad una forma di delegittimazione dei magistrati, dal momento che una simile misura non risulta prevista per accedere a molte altre funzioni delicate ed importanti, quali ad esempio l'insegnamento di ogni ordine e grado, e che non mancano certo strumenti di verifica dell'equilibrio del magistrato successivi al suo ingresso nella magistratura, si pensi ad esempio alle valutazioni di professionalità.

3. Il Csm: “un’anomalia che il sistema politico italiano ha sopportato ormai troppo a lungo e che quindi è tempo di rimuovere”

Concludo con alcune affermazioni fatte da Pizzorusso con riferimento alle riforme della giustizia allora in atto, che conservano ancora oggi una indubbia attualità. Egli rilevava che il dibattito sulla situazione della magistratura ordinaria si era troppo concentrato sul Consiglio superiore della magistratura, lasciando in ombra i problemi della lunghezza dei processi e della efficienza degli organi giudicanti e requirenti, che sono invece chiaramente i più importanti dal punto di vista dell'interesse generale del Paese (Magistrate e nuove domande di giustizia (1992), ora in *L'ordinamento giudiziario cit.*, 1104).

A proposito del futuro assetto del Csm, osservava come “oscure nuvole si addensano sul suo orizzonte e forti brontolii premonitori di tempesta già da tempo si sono fatti sentire (...) giorni bui si annunciano dunque per il modello italiano di ordinamento giudiziario, quale era venuto costruendosi intorno al Csm; ed in effetti è probabilmente nel vero chi pensa che il Csm rappresenta un’anomalia che il sistema politico italiano ha sopportato ormai troppo a lungo e che quindi è tempo di rimuovere” (*Problemi definitivi e prospettive di riforma del Csm cit.* 1082).

L'attualità di questi rilievi è dimostrata dalle affermazioni assai ricorrenti in questi giorni secondo cui il Csm intenderebbe porsi quale terza camera che fa una politica di opposizione al governo, e dalla proposta avanzata da Enrico Costa (*La Stampa* 4 febbraio 2025) di una commissione d'inchiesta monocamerale che dovrebbe controllare l'assegnazione degli incarichi, le valutazioni di professionalità, il fuori ruolo, l'attività extragiudiziaria e le responsabilità disciplinari. Una sorta di commissariamento del Csm. Così pure dalle parole di politici come Maurizio Gasparri, secondo cui: “il Csm è sempre stato un tallone di Achille della democrazia” (*Liberò*, 24 gennaio 2025) o di illustri giuristi come Sabino Cassese (*Il Quotidiano del Sud*, 8 febbraio 2025), il quale ha definito il Csm come il “capo del personale” ed il “vertice malato” di un “corpo sano” (*l'ordine giudiziario*).

Tutto ciò certamente non intende significare che, in tema di organizzazione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, tutto vada per il meglio e non vi siano aspetti da correggere o da migliorare, a partire dal noto problema del correntismo e della sua incidenza in primis sulle nomine di direttivi e semidirettivi. Significa soltanto che quella attualmente in discussione alle camere è una pessima riforma, che non risolve gli aspetti critici e che soprattutto opera in maniera radicale, eliminando un organo quale il Csm e tutta l'elaborazione seguita nei sessantasette anni dalla sua attuazione. Una medicina che, con la finalità di curare una malattia, lo fa uccidendo il malato.

Note

1. Testo della relazione tenuta in occasione del Convegno su “*Globalizzazione, crisi della rappresentanza e riorganizzazione del potere: problemi e prospettive*”, Enna 5-6 dicembre 2024, i cui atti sono in corso di pubblicazione.